

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI, DONATI, ZANNINI, BALDINI, BELLISARIO**
e **TIRABASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1963

Modificazione all'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 giugno 1962, n. 585, ha dato modo alla scuola media inferiore di giovare dell'opera qualificata dei maestri laureati.

Nel secondo comma dell'articolo della suddetta legge si stabilisce che il maestro di ruolo laureato, con o senza abilitazione, segua nella graduatoria rispettivamente l'ultimo degli abilitati o dei laureati. La disposizione mira evidentemente a tutelare il diritto al lavoro del professore fuori ruolo.

Il grave inconveniente, però, derivante dalla applicazione del citato comma suggerisce l'introduzione di un comma aggiuntivo al fine di tutelare la serietà e l'efficacia dell'insegnamento. Secondo le disposizioni attuali infatti i laureati, indipendentemente

dalla specie di laurea posseduta e dalla cattedra da conferire per l'incarico, hanno diritto di precedenza nei confronti del maestro di ruolo laureato, anche se quest'ultimo è in possesso di una laurea che si riferisce alle materie o gruppo di materie costituenti la cattedra a disposizione degli incaricati o supplenti. Avviene così che il laureato in chimica o in economia politica ha la precedenza per una cattedra di lettere o di lingue di fronte al maestro di ruolo laureato in lettere o in lingue e letterature straniere, con evidente danno per la serietà dell'insegnamento.

Il comma che noi proponiamo di aggiungere all'articolo 1 della citata legge mira ad eliminare questo grave inconveniente.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, inserire il seguente:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti di laurea specifica per l'insegnamento della materia o gruppo di materie cui si riferisce l'incarico, precederanno nelle graduatorie gli aspiranti muniti di laurea diversa da quella cui si riferisce l'incarico stesso ».